

Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse

Il presente documento, denominato *Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse* (di seguito anche *Politica o Policy*), sintetizza la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da GammaWave Capital SCF (di seguito Scf) in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento (art. 177 del Regolamento Intermediari della Consob).

La Scf ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse siano di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela.

La Scf rispetta, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti,

- il disposto dall'art. 3, comma 1. del Decreto del 4 aprile 2012 n. 66, relativo ai requisiti di indipendenza;
- Il disposto dell'art. 162, comma 1., lettera d) e lettera e), del regolamento Intermediari di Consob, relativo alla non accettazione di onorari, commissioni o altri benefici pagati o forniti da terzi e evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale e/o collaboratori secondo modalità che possano far insorgere conflitti di interesse nei confronti dei clienti.

La Policy è approvata dall'Amministratore Unico e si prefigge lo scopo di individuare, in riferimento agli specifici servizi di consulenza e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Scf, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti, le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

L'Amministratore Unico della Scf valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adotta misure adeguate a rimediare a eventuali carenze.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di consulenza e servizi accessori, la Scf:

- a) adotta ogni misura idonea a **identificare** e prevenire o gestire i conflitti di interesse;
- b) mantiene e applica **disposizioni organizzative e amministrative** efficaci onde evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti, **informa chiaramente i clienti**, prima di svolgere ogni attività connessa ai servizi prestati, della natura e fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di determinare i **tipi di conflitti di interesse**, la Scf considera il verificarsi di una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori, sia per altra ragione:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un **guadagno finanziario** o evitino una perdita finanziaria **a spese del cliente**;
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un **interesse distinto** da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un **incentivo finanziario** o di altra natura a **privilegiare** gli interessi di un altro cliente rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la **stessa attività** del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un **incentivo** in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Al fine di individuare correttamente tutte le possibili fattispecie di conflitti di interesse (effettivi e potenziali), la Scf predispone, tramite apposito registro, una preliminare

mappatura delle situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio prestato ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria della Scf.

La Scf mantiene e aggiorna regolarmente il registro nel quale riporta i tipi di servizi di consulenza o accessori svolti dalla Scf o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse.

Il "Registro dei conflitti", tenuto ed aggiornato in maniera elettronica, viene aggiornato ogni qualvolta si rilevi o si riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto. L'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse viene riesaminata con frequenza almeno annuale dall'Amministratore Unico.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Scf per impedire conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Scf, quale misura estrema da utilizzarsi, informa, su supporto durevole e con sufficiente dettaglio, chiaramente i clienti, prima di svolgere qualsiasi attività connessa ai servizi prestati, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

In conformità con la normativa vigente, la Scf ha adottato una procedura sulla gestione dei conflitti di interesse con lo scopo di:

- identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d'interessi, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti;
- descrivere le modalità attraverso le quali la Scf identifica, gestisce e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo;
- prevedere i necessari meccanismi di *disclosure* nei confronti dei clienti qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse escludono il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

In particolare, mediante la procedura aziendale, nell'ipotesi dell'insorgere di fattispecie di conflitti di interesse che può ledere gli interessi di uno o più clienti,

- a) La Scf adotta misure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- b) La Scf effettua la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività che possono comportare in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto;
- c) La Scf assicura l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività;
- d) La Scf adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori;
- e) La Scf infine dispone misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di consulenza o servizi accessori distinti.

Al fine di garantire un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse individuate, viene predisposto un apposito documento denominato "Black List", incluso come presidio nel registro dei conflitti, in cui vengono registrate e periodicamente verificate tutte le fattispecie riconducibili a emittenti e intermediari con i quali la Scf intrattiene rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, società nelle quali siano presenti i soggetti rilevanti in qualità di soci o amministratori; soggetti rilevanti e eventuali cariche ricoperte, soggetti nei confronti dei quali la Scf svolge sia le attività di cui all'Allegato 1.B.3 del TUF che quelle di cui nell'Allegato 1.B.5 del TUF, fornitori di beni o servizi.